

DECRETO n. 1707 del 11 marzo 2011

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni – Medici veterinari ed altre professionalità (Biologi – Chimici – Psicologi) del 29 luglio 2009 e del 8 luglio 2010. Costituzione Comitato Consultivo Regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la struttura competente per l'istruttoria ha accertato quanto segue:

— l'art. 25 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) approvato in sede di conferenza Stato – Regioni il 29 luglio 2009, prevede che in ciascuna delle regioni sia istituito, con provvedimento dell'Amministrazione Regionale, un comitato consultivo composto da:

a) l'Assessore Regionale alla Sanità o un suo delegato che ne assume la Presidenza;

b) cinque membri rappresentanti delle Aziende individuate dalla Regione;

c) sei membri rappresentanti degli specialistici ambulatoriali operanti nella Regione di cui tre eletti secondo le procedure previste nell'art. 26 dello stesso accordo e tre designati dai Sindacati secondo quanto previsto nell'art. 34, comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun sindacato con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali;

— tale comitato, oltre che essere preposto alla definizione dell'Accordo Integrativo Regionale ha compiti di:

d) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;

e) linee di indirizzo alle Aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme dell'Accordo Nazionale;

— si ritiene urgente, in relazione all'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 nuovo A.C.N. e dell'accordo nazionale relativo al biennio economico 2008/2009 procedere al rinnovo del comitato consultivo regionale, considerata, altresì, la necessità di definire l'Accordo Integrativo Regionale, mantenendo, nelle more dell'indizione di nuove elezioni, i tre rappresentanti di estrazione elettiva di cui al Comitato consultivo Regionale costituito con decreto n. 9785 del 6 luglio 2007.

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 25 sopra citato, quando gli argomenti all'ordine del giorno non riguardano i medici specialisti ma gli altri professionisti, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.

ATTESO che in base alla rilevazione delle deleghe sindacali, al Sumai – Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana, con maggiore consistenza associativa su base regionale spettano 2 rappresentanti mentre alla Federazione Medici aderente UIL FPL spetta un rappresentante.

VISTE le designazioni da parte delle singole Aziende Sanitarie Provinciali in ordine ai membri di parte pubblica in seno al comitato di cui trattasi.

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 634 del 28 settembre 2010 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 269 del 15 ottobre 2010 relativi alla nomina del Dr. Antonino Orlando quale Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

VISTO il decreto dirigenziale n. 12702 del 1 settembre 2010 con il quale è stato conferito al Dr. Luigi Rubens Curia l'incarico di Dirigente del Settore «Area L.E.A.».

VISTO il documento istruttorio.

SU proposta del Dirigente di Settore.

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:

— costituire il Comitato Consultivo Regionale di cui all'art. 25 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), approvato in sede di conferenza Stato – Regioni il 23 marzo 2005, così composto:

— Presidente Giunta Regionale o suo delegato Presidente

— Rappresentanti degli Specialisti ambulatoriali eletti:

Dr. Attinà Antonino Componente Effettivo

Dr. Benedetto Edoardo Componente Effettivo

Dr. Lanzone Francesco Componente Effettivo

Dr. Calcopietro Francesco Componente Supplente

Dr. Cardile Antonino Componente Supplente

Dr. Risoleo Bruno Componente Supplente

— Rappresentanti del Sumai:

Dr. Priolo Vincenzo Componente Effettivo

Dr. Palco Antonio Componente Effettivo

Dr. Francesco Strati Componente Supplente

Dr. Giuseppe Muscianisi Componente Supplente

— Rappresentanti di Federazione Medici aderente UIL FPL:

Dr. Francesco Maria Cananzi Componente effettivo

Dr. Antonino Paolo Selvaggio Componente Supplente

— Rappresentanti delle Aziende Sanitarie:

Dr. Giorgio Ceraudo Direttore U.O.C. Cure Specialistiche – A.S.P. Cosenza Componente Effettivo

Dott.ssa Virginia Stefano U.O.C. Cure Specialistiche – A.S.P. Cosenza Componente Supplente

Dott. Nicola Grillo Direttore del Dipartimento di C.T.A.A.D. A.S.P. Crotone Componente Effettivo

Dott. Filippo Grimaldi Responsabile U.O. Spec. Ambul. Distretto di Mesoraca KR Componente Supplente

Dr. IVAna Immacolato Direttore U.O. Cure Primarie A.S.P. Catanzaro Componente Effettivo

Dr. Giovanni Paladino designato A.S.P. Catanzaro Componente Supplente

Dr.ssa Congestri Concetta Responsabile S.S. Assist. Spec. Distretto San. – VV – Vibo V. Componente Effettivo

Dr.ssa Maria Dolores Passante Responsabile S.S. «Cure Primarie» Distretto Serra S. Bruno – VV Componente Supplente

Dr. Gianfranco Biacca designato A.S.P. Reggio Calabria Componente Effettivo

Dr.ssa Francesca Toma designato A.S.P. Reggio Calabria Componente Supplente

— dare atto:

– che i componenti di estrazione elettiva saranno sostituiti non appena l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro avrà comunicato l'esito dei risultati delle votazioni;

– che ai sensi del comma 4 dell'art. 25 sopra citato, quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardano gli altri professionisti, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso;

– che le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte dal funzionario dell'ufficio competente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

– che per la partecipazione alle sedute del Comitato non spetta alcun compenso se non, per i componenti di parte pubblica, il rimborso delle spese di viaggio con oneri a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali di appartenenza;

— disporre l'invio del presente provvedimento a singoli componenti ed alle Aziende Sanitarie di appartenenza dei componenti di parte pubblica e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel suo testo integrale.

Catanzaro, li 11 marzo 2011

Il Dirigente Generale
Dr. Antonino Orlando

DECRETO n. 1708 del 11 marzo 2011

Decentramento ex art. 5 Legge n. 362/91 Farmacia Dott. Pasquale Caridi dal Comune di Condofuri Centro alla Frazione San Carlo (RC) – Presa d'atto Ordinanza Cautelare TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 00001/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il Servizio competente per l'istruttoria ha accertato:

— che con decreto dirigenziale n. 15777 del 18 ottobre 2007 veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della Legge n. 362/1991, il decentramento della 1^a sede farmaceutica del Comune di Condofuri (RC) di titolarità del Dott. Pasquale Caridi, giusta decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 580 del 21 gennaio 1981, da Condofuri Centro alla frazione San Carlo;

— che, su ricorso presentato dalla Dott.ssa Giorgi Foti Francesca titolare della Farmacia «Eredi Farmacia Amodeo Angela», il TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 274/2009, annullava il decreto dirigenziale n. 15777 del 18 ottobre 2007 sul presupposto che l'Amministrazione precedente avesse assunto, a fondamento della propria decisione, circostanze in relazione alle quali non risultava espletata una adeguata istruttoria, ordinandone, pertanto, l'integrazione, nonché di rideterminarsi effettuando gli accertamenti opportuni atti a chiarire il numero degli abitanti effettivamente residenti in Condofuri Centro, nelle frazioni comunali e nella frazione Gallicianò;

— che, successivamente, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2753 del 10 maggio 2010, respingendo nel merito il ricorso in appello proposto dal Dott. Pasquale Caridi, confermava la sentenza n. 274/2009 del TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – di annullamento per difetto di istruttoria del decreto dirigenziale n. 15777 del 18 ottobre 2007;

— che con nota n. 13945 del 09 giugno 2010 veniva comunicato al Dott. Pasquale Caridi, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, l'avvio del procedimento di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2753/2010 Reg. Dec.;

— che, in esecuzione della sentenza n. 274/2009 del TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, al fine di rideterminarsi, il Dipartimento richiedeva al Comune di Condofuri i dati relativi al numero degli abitanti effettivamente residenti sia in Condofuri Centro che nelle singole frazioni comunali, nonché il parere al decentramento della farmacia in argomento;

— che con decreto dirigenziale n. 10809 del 22 luglio 2010 si prendeva atto della succitata sentenza del Consiglio di Stato n. 2753/2010 Reg. Dec. ed, in esecuzione e per gli effetti, si annullava il decreto dirigenziale n. 15777 del 18 ottobre 2007, ordinando al Dott. Pasquale Caridi di ritrasferire immediatamente la farmacia di propria titolarità dalla Frazione San Carlo a Condofuri Centro;

— che il Dott. Pasquale Caridi impugnava il decreto dirigenziale n. 10809/2010 proponendo ricorso innanzi al TAR – Sezione Staccata di Reggio Calabria per l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto.

CONSIDERATO

— che il Comune di Condofuri con nota n. 0910836 del 09 dicembre 2009 attestava che gli abitanti effettivamente residenti